

PATRIMONIO E TRUST

Come si istituisce un trust

di **Sergio Pellegrino**

Nel [numero precedente](#) della nostra rubrica settimanale abbiamo delineato il ruolo della Convenzione de L'Aja per l'istituzione dei trust interni. Oggi invece ragioniamo su come avviene l'istituzione del trust e su quali siano gli elementi essenziali dell'atto istitutivo.

Mentre **in alcuni ordinamenti non è richiesta la forma scritta per l'istituzione di un trust**, ma questo può essere istituito anche per effetto di una dichiarazione verbale, una possibilità del genere non è riconosciuta per i *trust interni* la cui legittimità poggia sulla Convenzione de L'Aja.

La Convenzione si applica infatti **soltanto ai trust risultanti da atto scritto** e quindi in Italia non ci possono essere trust risultanti da dichiarazioni verbali o comportamenti concludenti delle parti.

Forma scritta non vuol dire necessariamente atto pubblico, ma la prassi che si è affermata nel nostro Paese fa sì che **l'atto istitutivo venga sempre stipulato dal Notaio**.

Normalmente nell'atto intervengono, oltre al **disponente**, che naturalmente è il "protagonista assoluto", essendo egli il soggetto che ha deciso di istituire il trust e che nel trust andrà a disporre il proprio patrimonio, anche il **trustee** e il **guardiano** (se previsto), per accettare di rivestire l'ufficio al quale sono stati chiamati dal disponente stesso. I **beneficiari** invece non soltanto non sono parti dell'atto istitutivo, ma potrebbero non essere a conoscenza dell'esistenza stessa del trust.

In realtà trustee e guardiano non necessariamente devono intervenire nell'atto: **la loro accettazione potrebbe essere anche effettuata successivamente, ma comunque con autenticazione notarile**.

L'**atto istitutivo ha naturalmente importanza fondamentale** perché andrà a disciplinare la vita ed il funzionamento del trust: nell'atto devono essere delineate quelle che sono le **finalità perseguite** dal disponente, alle quali sarà "asservito" il patrimonio in trust, deve essere **nominato il trustee**, che avrà il compito di gestire il patrimonio con l'obiettivo di realizzare quelle finalità, devono essere **individuati i beneficiari** o, se non vi sono beneficiari, **lo scopo del**


trust.

Per questioni di “economicità” - banalmente per fare un unico atto anziché due - **normalmente con l'atto istitutivo vengono contestualmente disposti anche i beni in trust**, almeno quelli che il disponente intende segregare inizialmente.

Laddove il disponente voglia però un garantirsi una **maggiore “riservatezza”**, vengono invece stipulati **due atti distinti: l'atto istitutivo**, con il quale appunto ci si limita a istituire il trust, e **l'atto dispositivo**, con il quale viene effettuato l'apporto dei beni.

Naturalmente **all'apporto iniziale ne possono seguire degli altri**, non necessariamente da parte del disponente ma anche da parte di altri soggetti che ne abbiano interesse (si pensi all'apporto del nonno in un trust costituito a favore dei nipoti dai genitori): il patrimonio del trust è quindi un patrimonio dinamico, che può essere incrementato, o comunque variato, in qualsiasi momento.

Per il trust, che verrà identificato con la **denominazione** stabilita nell'atto istitutivo, dovrà essere richiesta l'attribuzione del **codice fiscale** (mentre la partita IVA vi sarà soltanto per i trust commerciali).



Master di specializzazione

Master di 5 giornate

**TEMI E QUESTIONI DEL TRUST CON
SERGIO PELLEGRINO E ENNIO VIAL**

Il trust come risposta alle molteplici esigenze dei clienti e come opportunità per il professionista

hbspt.cta.load(393901, '24dc432a-c1b6-480e-a79b-820a177d58d0', {});

